

**615/16****R.G. N. 788/2013**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Lavoro

CAUSA	27010
SENT. N.	615/16
N.	788
R.G.	2013
N.	180/17
CRON.	
LETT.	3-11-16
OGGETTO	OPPOSIZ.
A	D-I.

Composta dai Magistrati:

Dr.ssa Linalisa Cavallino

Dr. Umberto Dosi

Dr. Giuseppe Ragusa

Presidente

Consigliere Rel.

Giudice Ausiliario

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28.8.2013

da

FINCANTIERI CANTIERI NAVALI SPA (C.F. 00397130584) in persona del suo amministratore delegato dott. Giuseppe Bono, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Mattia Persiani e Ferdinando T. Trivellato, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Pescheria Vecchia n. 26

-appellante-**Contro**

-S M (C.F.), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeriano Drago e Giuseppe Barranca, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Mestre-Venezia, via Zandonai n. 10

-R.O.C.X SRL in persona del curatore fallimentare dott.ssa Giovanna Palazzi

-appellati-

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 189/2013 del Tribunale di Venezia in funzione di Giudice del lavoro.

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI:

Per parte appellante:

La FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia 13 marzo 2013 n. 189, voglia:

1) in via preliminare, dichiarare inammissibile (e comunque respingere) nei confronti di Fincantieri S.p.A. la domanda proposta con l'originaria azione monitoria dal sig. S. M. per l'avvenuta decorrenza del termine biennale di decadenza di cui all'art. 29, comma secondo, del d.lgs. 276 del 2003;

2) sempre in via preliminare, in accoglimento della exceptio beneficium excussionis dichiarare che il sig. S. M. non può richiedere da Fincantieri il pagamento dei crediti vantati senza aver prima escusso infruttuosamente il patrimonio di Rocx S.r.l.;

3) infine, nel merito, accertare e dichiarare che il sig. S. M. non ha provato la riconducibilità degli asseriti crediti retributivi ad alcuno degli specifici appalti commissionati da Fincantieri, e per l'effetto, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare che la Fincantieri S.p.A. non è tenuta in via solidale, ovvero ad alcun altro titolo, al pagamento delle somme pretese da parte avversaria, nonché revocare il decreto ingiuntivo opposto, ordinando la restituzione delle somme pagate dalla Fincantieri in favore di S. M. (v. doc. F).

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata S. M. :

Voglia l'Ecc.ma intestata Corte d'Appello rigettare integralmente l'appello proposto da Fincantieri-Cantieri Navali Italiani spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il sig. S. M., in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,

confermare la impugnata sentenza del Tribunale di Venezia-Sezione lavoro n. 183/2013.

Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con “ricorso per opposizione a ingiunzione con chiamata di terzo per manleva”, la società Fincantieri- Cantieri Navali Italiani S.p.a. (d'ora in avanti, solo Fincantieri) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 465/2012 del Tribunale del Lavoro di Venezia, con cui le era stato ingiunto -in qualità di committente ed obbligata in solido con l'appaltatrice R.o.c.x. srl (d'ora in avanti, solo Rocx), ex art. 29 del D. Lg.s. 276/2003, di pagare immediatamente al sig. S. M. la somma di € 4.453,00 oltre interessi legali e rivalutazione nonché spese di procedura monitoria, a titolo di differenze retributive per il periodo gennaio-dicembre 2008 in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la predetta Rocx.

A fondamento della proposta opposizione, Fincantieri deduceva:

- il difetto dei presupposti applicativi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (novellato nell'aprile 2012), in mancanza di prova della sussistenza e/o conclusione da meno di due anni di uno specifico contratto tra Fincantieri e Rocx, nell'ambito del quale il sig. S. M., dipendente dell'appaltatrice, avesse prestato la propria attività lavorativa;
- la mancata prova della riconducibilità delle pretese differenze retributive a prestazioni rese dal lavoratore nell'ambito di uno specifico appalto tra Fincantieri e Rocx;
- l'efficacia della diffida accertativa della D.T.L. nei confronti del solo datore di lavoro-appaltatrice (Rocx) e non anche nei confronti della committente Fincantieri, estranea al rapporto tra l'appaltatrice (Rocx) ed il lavoratore opposto.

In via subordinata, eccepiva comunque la decadenza del lavoratore dal diritto alle pretese differenze retributive, in quanto il ricorso monitorio era stato proposto oltre il biennio, previsto dall'invocato art. 29 del D. Lgs. 276/2003, dalla cessazione di ogni rapporto di appalto tra Fincantieri e Rocx.

Eccepiva, infine, il *beneficium excussionis* (verso l'appaltatrice Rocx), introdotto dal novellato art. 29 comma 2° D. Lgs. 276/2003, ritenendo tale norma di natura prevalentemente processuale del medesimo.

Si costituiva in giudizio il convenuto lavoratore contestando l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto.

La Rocx, ritualmente chiamata in causa da Fincantieri, rimaneva contumace.

La causa, istruita in via documentale e mediante prova testimoniale, è stata decisa dall'adito Tribunale del Lavoro di Venezia con sentenza n. 189/2013 resa il 13.3.2013, con cui il Giudice ha rigettato l'opposizione proposta da Fincantieri e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Rocx a manlevare e tenere indenne Fincantieri di quanto la stessa era tenuta a pagare al lavoratore opposto per capitale, interessi e rivalutazione, condannando Fincantieri alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, e condannando altresì la Rocx alla rifusione delle spese di lite in favore di Fincantieri.

In particolare, Il Giudice di primo grado:

-ha ritenuto provata sia l'esistenza di un contratto di appalto tra Rocx e Fincantieri, sia la circostanza che il sig. S. M. avesse lavorato alle dipendenze della Rocx nell'ambito del predetto appalto, sulla scorta delle testimonianze rese dai sig.ri Paolo Dorigo e Stefano Lovadina, nonché della documentazione raccolta dalla Polizia Giudiziaria, che era alla base della diffida accertativa emessa dalla DPL di Venezia nei confronti di Rocx S.r.l.;

-ha accertato il mancato decorso il termine biennale di decadenza di cui all'art. 29, comma secondo, del D. Lgs. 276 del 2003, perché "tra

Fincantieri e Rocx era in essere un contratto normativo con la previsione dell'assegnazione di successive commesse che si sono susseguite senza soluzione di continuità. Pertanto ritiene questo giudice che deve aversi riguardo alla cessazione definitiva dei lavori dati in appalto in quanto si tratta di assegnazione di lavori senza soluzione di continuità, in virtù di un unico rapporto contrattuale". Pertanto, per individuare il termine di decorrenza della decadenza ex art. 29 comma 2° D. Lgs. 276 del 2003, secondo il Tribunale di Venezia, *"deve aversi riguardo alla cessazione definitiva dei lavori che si è verificata alla fine del 2011"*;

-quanto all'eccezione del cd. *"beneficium excussionis"*, ha sostenuto che, in seguito alle modifiche apportate all'art. 29, comma secondo, del D. Lgs. 276 del 2003 dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, e, successivamente, dall'art. 4, comma 31, lettera a) e b) della legge n. 92 del 18 luglio 2012, una volta accertata la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati (ndr. il committente e l'appaltatore), l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore, con la conseguenza che solo con l'entrata in vigore della novella febbraio-aprile 2012 è stato introdotto a favore dell'appaltante e dei subappaltanti il cd. diritto di escussione, che pertanto può trovare applicazione solo per le fattispecie perfezionate successivamente alla sua entrata in vigore.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Fincantieri, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi di gravame.

Si è costituito nel giudizio di secondo grado S M , chiedendo il rigetto dell'appello.

Non si è costituita R.O.C.X. srl in Fallimento (v. comunicazione della dichiarazione di fallimento della R.O.C.X srl: doc. D fascicolo appellante), seppur regolarmente evocato in giudizio (v. atto di appello notificato al curatore fallimentare dott.ssa Giovanna Palazzi, ricevuto il 20.9.2013 come

da relazione di notifica dell'Ufficiale Giudiziario in atti), che è stata quindi dichiarata contumace da questa Corte.

La causa in grado di appello è stata decisa come da separato dispositivo di sentenza allegato agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo di appello** (*“Violazione e falsa applicazione dell'art. 29, secondo comma, del D. Lgs. 276/2003 per intervenuta decadenza dell'azione biennale intrapresa dal Sig. S. M. nei confronti di Fincantieri”*), Fincantieri lamenta che il Giudice di primo grado ha erroneamente ed illegittimamente individuato la decorrenza del termine biennale di decadenza dell'azione del lavoratore di cui all'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 dalla cessazione definitiva dei lavori appaltati da Fincantieri a Rocx, lavori susseguitisi senza soluzione di continuità in virtù di un “contratto normativo” stipulato il 29.9.2004 e da cui è sorto un unico rapporto di appalto, cessato soltanto nel 2011.

Secondo l'appellante, il Tribunale ha ommesso di considerare che:

-il menzionato “contratto normativo” del 29.9.2004 -al quale il medesimo giudicante ha fatto riferimento per individuare la decorrenza del suddetto termine decadenziale- non assume valore di contratto di appalto ma assolve soltanto alla funzione di definire le regole generali da applicare a future ed eventuali pattuizioni tra Fincantieri e Rocx;

-le medesime società hanno stipulato, nel tempo, alcuni contratti di appalto, ciascuno dei quali autonomo e indipendente dall'altro ed aventi ad oggetto opere diverse;

-attesa l'autonoma rilevanza del contratto normativo e la evidente distinzione rispetto ai singoli contratti di appalto, anche ad ipotizzare che il Salam abbia maturato i crediti retributivi vantati nei confronti della Rocx nell'ambito di uno o più dei singoli contratti di appalto con Fincantieri, lo stesso lavoratore avrebbe dovuto far valere la presunta responsabilità solidale del committente non oltre i due anni dalla cessazione dell'ultimo appalto in cui prestò attività lavorativa (2008), sicché l'azione monitoria

proposta nel luglio 2012 è da ritenersi tardiva perché azionata oltre il termine decadenziale ex art. 29 D. Lgs. citato.

Il motivo di gravame è infondato.

*

Rileva questa Corte che, ai fini della decorrenza del termine biennale di decadenza di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/03, si deve avere riguardo alla cessazione definitiva dell'appalto tra la committente Fincantieri e l'appaltatrice Rocx a cui era adibito l'odierno appellato, essendo invece irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato tra S e Rocx, ovvero la circostanza che il rapporto di lavoro de quo sia proseguito presso altri committenti.

Il sig. S , dipendente della Rocx dal gennaio 2008 al marzo 2009, ha allegato di avere prestato attività lavorativa esclusivamente presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera, eseguendo opere di carpenteria navale appaltate dall'odierna appellante, ultimate soltanto tra il 2010 ed il 2011.

Il teste Dorigo Paolo, sindacalista SLAI-COBAS, ha confermato che in quel periodo il sig. S ha continuato a lavorare nel cantiere di Fincantieri.

Fincantieri si è limitata a dedurre in primo grado che tra le due società *"vi è stato un unico rapporto di appalto avente per oggetto la costruzione dell'unità navale n. 6149 ... consegnata nel giugno 2008"*, ma tale asserita unicità di appalto è stata smentita dalla stessa documentazione prodotta in primo grado dalla committente: in particolare, Fincantieri, a seguito di ordinanza del 3.10.2012, ha prodotto numerosi "ordini" effettuati a Rocx relativi alla (successiva) costruzioni navale n. 6164, che abbracciano l'arco temporale dal 21.4.2008 al 15.12.2008, periodo in cui il sig. S stava lavorando alle dipendenze della Rocx srl nell'ambito del rapporto di appalto Fincantieri-Rocx, come dimostrato dalle risultanze testimoniali in precedenza richiamate.

Deve pertanto ritenersi che presso il cantiere di Fincantieri di Marghera il sig. S abbia lavorato ai vari appalti in corso per la costruzione di diverse navi, non avendo la società opponente allegato e dimostrato (come

era suo onere, attesa l'obiettiva difficoltà per il lavoratore di distinguere per quale delle varie e contemporanee commesse affidate egli avesse effettivamente prestato la sua attività) che il resistente opposto abbia viceversa lavorato ad un unico appalto tra quelli in corso tra Fincantieri e Rocx.

Il teste Dorigo ha riferito che la società Rocx ha continuato ad eseguire i lavori appaltati da Fincantieri sino al mese di settembre 2011, prima di ricorrere alla C.I.G., e che gli ultimi lavori appaltati a Rocx riguardarono le commesse navali nn. 6163, **6164**, 6188 e 6189.

Poiché è dimostrato che i lavori relativi alla costruzione navale **6164** sono stati affidati a Rocx sin da aprile 2008 (v. i citati "ordini" depositati da Fincantieri il 13.12.2012) e sono proseguiti sino a settembre 2011, non è decorso nella fattispecie il termine biennale di decadenza di cui all'art. 29, comma secondo D. Lgs. 276/03, avendo il lavoratore S chiesto con ricorso depositato l'8.6.2012 l'emissione del decreto ingiuntivo.

*

Con il **secondo motivo di appello** (*"Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per aver il Tribunale di Venezia ricondotto il credito asserito dal sig. S. Mi al lavoro svolto nell'ambito dell'appalto tra Fincantieri e Rocx soltanto sulla base di una illegittima inversione dell'onere della prova e di un'errata valutazione dei documenti di causa e delle risultanze istruttorie"*), l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, per non avere il sig. S fornito alcuna prova utile circa l'impiego dell'appellato in lavori appaltati da Fincantieri a Rocx, e circa la riconducibilità delle differenze retributive pretese dal medesimo appellato con l'azione monitoria a quei medesimi appalti.

Deduce che dall'informativa di P.G. e dalla conseguente diffida accertativa ex art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 124/2004, che ha poi originato l'ingiunzione, risulta solo che vi sarebbe stato un inadempimento del datore di lavoro Rocx nei confronti del proprio dipendente S M per averlo retribuito per una parte soltanto delle ore effettivamente lavorate, e non che

dette differenze retributive siano maturate effettivamente per effetto dello svolgimento di prestazioni lavorative nell'ambito di uno o più appalti commissionati da Fincantieri.

Deduce che il teste Lovadina, ispettore della DPL di Venezia, ha semplicemente confermato il contenuto della diffida accertativa, che in nessun modo fa riferimento a Fincantieri spa.

Deduce che la deposizione del teste Dorigo non consente di desumere che le differenze retributive lamentate dal sig. Salam Midha siano in effetti riferibili ai lavori svolti per Rocx nell'ambito dei contratti di appalto stipulati con Fincantieri

*

Il motivo di gravame è infondato.

*

Il teste Dorigo, dopo avere affermato che *"il lavoratore oggi opposto è stato nostro associato nel periodo che mi viene indicato novembre 2008-marzo 2009"*, ha così, riferito: *"io comunque ricordo bene questo lavoratore in quanto l'ho conosciuto all'inizio del 2008 atteso che era stato lasciato a casa senza lettera di licenziamento, l'ho pertanto accompagnato un giorno presso il capannone che la ROCX aveva in Dolo vicino alla stazione, ho poi saputo dal lavoratore che la ROCX lo riprese a lavorare e che ha continuato a lavorare successivamente, ho inoltre avuto occasione successivamente di incontrarlo sia sul luogo del lavoro dove andavo a fare volantaggio per il sindacato che rappresento sia in quanto conoscevo il gruppo di persone di cui era amico e quindi posso confermare che in quel periodo il lavoratore ha continuato a lavorare nel cantiere di Fincantieri, ricordo che il lavoratore oggi opposto aveva un fratello di nome S... (...)*
La Rocx allestiva i blocchi nel cantiere di Fincantieri sia in parte nel proprio capannone a Dolo, o meglio nel capannone di Dolo faceva i pezzi (rectius: pezzi) che poi allestiva in blocco nel cantiere di Fincantieri (...)"

La testimonianza sopra richiamata dimostra che il sig. S... M... ha svolto le proprie prestazioni lavorative alle dipendenze della Rocx

nell'ambito del contratto di appalto con Fincantieri, e la riconducibilità della pretesa creditoria azionata (non contestata dall'appellante nel quantum) effettivamente a quel medesimo appalto.

Con il **terzo motivo di appello** (*“Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, secondo comma, del D. Lgs. 276 del 2003 per non avere il Tribunale accolto l’eccezione del cd. “beneficium excussionis” sollevata da Fincantieri spa”*), l’appellante deduce di avere con l’originario ricorso in opposizione eccepito il cd. *“beneficio di preventiva escussione”*, previsto dal secondo comma dell’art. 29 del D.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dal d.l. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012 (*“in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore”*).



Lamenta che il Tribunale di Venezia ha ritenuto inapplicabile al caso di specie il *beneficium excussionis*, in quanto eccezione di natura sostanziale e non processuale, *con la conseguenza che solo con l’entrata in vigore della novella del febbraio-aprile 2012 è stata introdotta a favore dell’appaltante*

e dei subappaltanti il cd. diritto di escussione che, pertanto, può trovare applicazione solo per le fattispecie perfezionatesi successivamente alla sua entrata in vigore” .

Afferma che la disposizione ora esaminata ha viceversa natura processuale e, pertanto, può trovare immediata applicazione anche nei giudizi in corso alla data della sua vigenza, come quello di specie.

*

Anche il terzo motivo di gravame è infondato e va rigettato.

*

E' corretta infatti la decisione del Giudice di prime cure, laddove afferma che l'eccezione con cui si fa valere il cd. "*beneficium excussionis*" ha natura sostanziale e non processuale, operando esclusivamente in sede esecutiva, ed incidendo sulla natura dell'obbligazione (che da "solidale" in senso stretto diviene obbligazione "sussidiaria").

Secondo la Suprema Corte, infatti, "*Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito*" (Cass. n. 1040/2009).

Poiché all'epoca dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 29, comma secondo, del D. Lgs. 276 del 2003 dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, e, successivamente, dall'art. 4, comma 31, lettera a) e b) della legge n. 92 del 18 luglio 2012, l'obbligazione solidale a carico dell'odierna appellante Fincantieri era già sorta, non può trovare applicazione il diritto di escussione preventiva invocato

dall'appaltante, potendo la novella trovare applicazione solo per le fattispecie perfezionatesi successivamente alla sua entrata in vigore.

In conclusione, l'appello deve essere rigettato.

Per il principio della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata a rifondere all'appellato S... le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.

Nulla invece sulle spese di lite del grado tra la parte appellante e l'appellato Fallimento Rocx srl, stante la contumacia di quest'ultimo.

Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione da parte di chi di competenza.

Infatti, l' art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012 ha integrato l'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater, nel cui testo è previsto solo che " Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente ", vale a dire rigetto integrale o dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale.

Per l'inserimento della norma del 2012 nell'articolo che disciplina il contributo unificato anche il raddoppio dello stesso non può essere equiparato a una sanzione pecuniaria da comminarsi dal Giudice, ma ha la stessa natura di tributo (per tale conclusione cfr. Cass. S.U. n. 9938 dell' 8.5.2014, richiamata anche nella nota nr. 19920/U del Min. Giustizia, Dip, Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.).

Ne deriva, pertanto, che l'entità del contributo e eventuali condizioni reddituali e/o soggettive di esonero sono questioni che esorbitano dalla

giurisdizione del giudice civile e non devono essere disaminate in questa sede.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna la parte appellante a rifondere all'appellato S M le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.830,00 per compensi professionali oltre € 20,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
- 3) Nulla sulle spese di lite tra la parte appellante e l'appellato Fallimento Rocx srl.

Venezia 3.11.2016.


Il Consigliere estensore

dott. Umberto Dosi

Il Presidente

dott.ssa Linalisa Cavallino

IL CANCELLIERE
Roberto SIMONELLI



DEPOSITATA IN DATA 12/1/17
PUBBLICATA IL 23 GEN 2017

IL CANCELLIERE
Roberto SIMONELLI

DATA AVVISO
TELEMATICO
OGGI 23 GEN 2017

IL CANCELLIERE
Roberto SIMONELLI

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 63,75, a titolo di contributo
in forma associativa dal 23 GEN 2017, data della comunicazione telematica del
provvedimento", A CARICO DI FINANTIERI CANTIERI NAVALI SPA,
Venezia, 23 GEN 2017



IL CANCELLIERE
Roberto SIMONELLI